



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO DEL SINDACO

N. 52/2024 del 19/11/2024

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027, SCHEMI DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027 E RELATIVI ALLEGATI .

Visti

- i. gli artt. 162 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull'ordinamento degli enti locali” (in breve “TUEL”), che disciplinano il bilancio di previsione ed il Documento Unico di Programmazione;
- ii. lo statuto della città metropolitana approvato il 18 dicembre 2015 ed in particolare gli articoli 12, 15 e 18, che disciplinano le competenze e procedure richieste per l’approvazione del bilancio metropolitano;
- iii. il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;
- iv. l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, che, al comma 1, definisce i nuovi schemi di bilancio;
- v. l'allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” del D.Lgs.118/2011, con particolare riferimento ai paragrafi 4.2 e 8 in materia di Documento unico di Programmazione (DUP) degli enti locali;
- vi. la bozza della legge di bilancio 2025 (DDL Bilancio);
- vii. il nuovo codice degli appalti (D.Lgs 36/2023), in particolare l’art. 37 che prevede che anche la programmazione degli acquisti di beni e servizi passerà ad essere triennale, non più biennale;
- viii. il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del consiglio metropolitano n. 18 del 24/09/2019, ed in particolare gli artt. 7 ed 8;

considerato che, ai sensi del citato paragrafo 8 dell'allegato 4/1 del D. Lgs.118/2011, il D.U.P.:

- i. è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali;
- ii. costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

- iii. si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO); la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

richiamati

- i. l'art 151 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
- ii. l'art. 170 del medesimo D.Lgs. 267/2000 in base al quale “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione”;

posto che

- i. è stato pubblicato sulla G.U n. 181 del 04/08/2023 il Decreto del 25/07/2023 con cui il MEF ha aggiornato ulteriormente gli allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed, in particolare, ha integrato il paragrafo 9.3 del principio contabile della programmazione, specificando i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. Ciò al fine di dare attuazione all'art. 16, comma 9-ter, del D.l. n. 115/2022 ed ampliare così il numero degli enti che approvano il bilancio nei termini previsti dalla legge, evitando il ricorso all'esercizio provvisorio;
- ii. per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027, occorre pertanto fare riferimento al nuovo iter procedurale, come delineato dal M.E.F. nel suddetto paragrafo 9.3, oggetto di integrazione;

tenuto conto, per quanto riguarda i trasferimenti regionali per le funzioni non fondamentali, che:

- i. in relazione alla Legge n. 56/2014, cosiddetta Legge Delrio, la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”, ha previsto all'art. 2 che le Province del Veneto e la Città metropolitana di Venezia, quali Enti di area vasta, continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge, nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione;
- ii. successivamente è intervenuta in materia la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” la quale, all'art. 1, delinea un ampio progetto di riordino normativo delle funzioni non fondamentali, in attuazione a quanto previsto dalla L.R. n. 19/2015; in particolare, la suddetta legge regionale prevede la riallocazione in capo alla Regione di alcune funzioni non fondamentali individuate nell'Allegato A del Collegato,

confermando in capo alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le altre funzioni non fondamentali;

- iii. a partire dall'anno 2017, è stata avviata la fase transitoria verso la definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, che prevede l'adeguamento della normativa di settore e la definizione del nuovo modello organizzativo, in conformità alle scelte di riordino operate con la L.R. n. 30/2016;
- iv. durante il predetto regime transitorio, e fino al compimento del processo di riassetto normativo e organizzativo, le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni già conferite alle stesse e oggetto di riallocazione in capo alla Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 5 della L.R. n. 30/2016;
- v. con la L.R. n. 45 del 29.12.2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" si è proceduto al riordino normativo nei settori del Sociale, Turismo e Agriturismo;
- vi. in materia di Mercato del Lavoro (art. 54), la L.R. n. 45/2017 ha previsto una disciplina transitoria finalizzata a disciplinare il passaggio del personale provinciale addetto ai Centri per l'impiego nei ruoli dell'Ente regionale Veneto Lavoro. Inoltre, con la L.R. 25 ottobre 2018, n. 36 è stata effettuata la revisione della normativa del settore del Mercato del Lavoro contenuta nella L.R. n. 3 del 13 marzo 2009;
- vii. in materia di Caccia e Pesca è stata approvata la L.R. 7 agosto 2018, n. 30 di riordino delle funzioni provinciali, prevedendone il trasferimento in Regione e contenente l'indicazione di alcune funzioni specifiche da conferire alla Provincia di Belluno e successivamente, in materia faunistico – venatoria, la L.R. 28 gennaio 2022, n. 2 di approvazione del Piano faunistico – venatorio regionale (2022 – 2027) e di modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio";
- viii. in materia di Cave è intervenuta la L.R. 16 marzo 2018, n. 13 che ha ridisciplinato la normativa regionale di settore, prevedendo il trasferimento alla Regione delle funzioni già conferite alle Province, salvo la funzione di vigilanza che viene attribuita ai Comuni;
- ix. in materia di Difesa del Suolo, è intervenuta la L.R. n. 43 del 14/12/2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019" che ha previsto il trasferimento alla Regione delle funzioni già svolte da tutte le Province, fatta eccezione per la Provincia di Belluno;

posto che in attuazione dell'assetto normativo così stratificatosi, ha pertanto preso avvio il percorso per la definizione del nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle predette funzioni a livello regionale, i cui principali provvedimenti di riorganizzazione adottati, che definiscono gli ambiti territoriali per l'esercizio delle funzioni, i fabbisogni di personale, la distribuzione del personale e la collocazione logistica degli uffici sono i seguenti:

- i. per il SOCIALE: le Deliberazioni n. 819 dell'8 giugno 2018 e n. 1033 del 17 luglio 2018 che hanno disposto l'assegnazione del personale e delle necessarie risorse finanziarie alle Aziende U.L.S.S. a far data dal 1° agosto 2018;
- ii. per il TURISMO E AGRITURISMO: le deliberazioni n. 830 dell'8 giugno 2018 e n. 1997 del 21 dicembre 2018 che hanno individuato le sedi delle Camere di Commercio per l'ubicazione degli Uffici regionali per lo svolgimento delle funzioni riallocate in capo alla Regione a far data dal 1° aprile 2019;
- iii. per la DIFESA DEL SUOLO: deliberazione n. 169/2019, con cui è stato dato avvio al processo di riorganizzazione, prevedendo due fasi, ossia la ricognizione delle funzioni oggetto

- di riordino, delle relative risorse umane e delle concrete modalità operative e organizzative (entro giugno 2019) e la successiva definizione del nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni (entro dicembre 2019); deliberazione n. 1998 del 30 dicembre 2019, con cui è stato ridefinito al 30 settembre 2020 il termine per la conclusione delle attività previste dalla DGR 169/2019; deliberazione n. 1552/2020 con cui è stato ridefinito al 30 giugno 2021 il termine per la conclusione delle attività previste dalla DGR 169/2019; deliberazione n. 921/2021, con cui è stato ridefinito al 30 giugno 2022 il termine per le attività previste dalla DGR n. 169/2019; deliberazione n. 765/2022, con cui è stato ridefinito al 31 dicembre 2022 il termine per le attività previste dalla DGR n. 169/2019;
- iv. per la CACCIA E PESCA: provvedimento n. 1079/2019, con cui è stato definito, con decorrenza 1° ottobre 2019, il modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, che prevede la costituzione dei nuovi uffici regionali a cui è stato assegnato il personale già distaccato alle Province (istituzione di 2 nuove UO territoriali). Per quanto riguarda le funzioni di vigilanza, nelle more dell'istituzione del Servizio regionale di vigilanza, per i rapporti tra Regione e Province è stata predisposta apposita convenzione, approvata con provvedimento n. 1080/2019, che ha previsto la possibilità per la Regione di avvalersi del personale di polizia provinciale in servizio presso le Province. Con DGR n. 269 del 15/03/2023 avente ad oggetto "Approvazione dell'Accordo integrativo alle convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, le province venete e la Città metropolitana di Venezia di cui alla DGR n.1886 del 29 dicembre 2021, relativo agli obiettivi assunzionali di nuovo personale dei Corpi Provinciali della Polizia Ittico Venatoria per il triennio 2023-2025. L.R. 23/12/2022 n. 31, art 14", si è provveduto approvare i nuovi obiettivi assunzionali degli agenti della Polizia Provinciale ittico venatoria. Con L.R. n. 32 del 23/12/2022, "Bilancio di previsione 2023-2025", sono allocate alla Missione 18 – Programma 01 – Titolo 1 – Capitolo di spesa n. 102454 denominato "Fondo per l'attuazione della L. 56/2014 di riordino delle funzioni provinciali - trasferimenti correnti (art. 6, L.R. 09/10/2015, n. 17 - art. 1, L.R. 30/12/2016, n.30), per l'anno 2023, risorse quantificate in € 1.250.000,00. Nel medesimo capitolo troveranno capienza anche le maggiori risorse destinate alla Provincia di Belluno, nell'ambito del riparto delle risorse regionali destinate alle Province, a titolo di finanziamento delle spese correlate all'esercizio delle ulteriori funzioni attribuite in materia di caccia e pesca alla suddetta Provincia con la citata L.R. 30/2018, così come deciso nella seduta del 12 dicembre 2019 dell'Osservatorio regionale e della Conferenza Regione Autonomie Locali.
- v. con D.G.R. n. 548 del 20 maggio 2024 si è provveduto a determinare per l'anno 2024, i criteri e le modalità di riparto delle risorse finanziarie per Euro 1.200.000,00 a favore delle Province e della Città metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, con assegnazione prioritaria delle medesime alla copertura delle funzioni relative alla Protezione Civile e, nello specifico, a garantire il servizio di reperibilità nell'area pronto intervento relativa alla Protezione Civile e si è proposto, per il riparto delle risorse per l'anno 2024, di utilizzare il criterio già adottato negli anni scorsi per il riparto del Fondo di cui all'art. 6, comma 1 della L.R. n. 2/2002 per il finanziamento delle funzioni conferite dalla Regione alle Province ai sensi della L.R. 11/2001, ovvero basandosi sull'attribuzione differenziata delle risorse, ossia per il 50% in relazione al dato demografico e per il 50% sulla base del dato relativo alla superficie territoriale in kmq (dati Istat riferiti al penultimo anno rispetto a quello di riferimento);

- vi. attualmente a bilancio 2025/2027 della Città metropolitana di Venezia, per la sola annualità 2025, sono previsti euro 1.200.000,00;

premesse che

- i. il comparto Province/Città metropolitane è stato interessato a partire dal 2010 da rilevanti tagli dei trasferimenti - previsti dall'art. 14, co. 1, D.L. n. 78/2010 e dall'art. 28, co. 8, del D.L. n. 201/2011 (c.d. decreto Salva Italia) e dall'art. 16, co. 1-7, del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review) poi implementati dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013);
- ii. nel dettaglio, l'art. 14, co. 1, del D.L. n. 78/2010 ha richiesto alle province un concorso alla finanza pubblica per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. L'art. 28, co. 8, del D.L. n. 201/2011 ha previsto, a carico delle Province, una riduzione a decorrere dall'anno 2012 del Fondo sperimentale di riequilibrio nella misura di 415 milioni di euro. L'art. 16, co. 7 del D.L. n. 95/2012 c.d. spending review ha disposto l'ulteriore riduzione del Fondo sperimentale di 500 milioni per l'anno 2012, di 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.050 milioni a decorrere dall'anno 2015: la successiva legge di stabilità 2013 ha rimodulato detti tagli che risultano ora essere pari a 1.200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, ed a 1.250 milioni a decorrere dal 2015 (di cui 1.090 milioni sul Fondo di riequilibrio per le province delle RSO). In tale ultimo caso, la riduzione di risorse è affiancata da un obbligo per l'ente interessato di comprimere la spesa corrente in pari misura;
- iii. ulteriori tagli sono stati introdotti, in relazione alla riduzione dei costi della politica, con il D.L. n. 16/2014, che all'articolo 9 stabilisce in 7 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, la riduzione delle risorse a favore delle Province in correlazione alla riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali e alla determinazione del numero massimo degli assessori provinciali, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia;
- iv. a partire dal 2014, con il D.L. n. 66/2014 (art. 47), il concorso alla finanza pubblica delle province e città metropolitane delle RSO e delle regioni Sicilia e Sardegna è stato assicurato mediante la richiesta di risparmi di spesa corrente da versare al bilancio dello Stato, pari a complessivi 444,5 milioni per il 2014, 576,7 milioni per il 2015 e a 585,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, relativi a determinate categorie di spesa (per acquisto di beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa);
- v. in aggiunta, l'art. 19 del D.L. n. 66/2014 ha previsto un ulteriore contributo alla finanza pubblica da parte di Province e Città metropolitane delle RSO, inserito quale comma 150-bis della legge n. 56/2014 (pari a 100 milioni di euro per il 2014, 60 milioni per il 2015 e a 69 milioni a decorrere dal 2016), in considerazione dei minori costi della politica derivanti dalla legge n. 56/2014 (gratuità cariche politiche e venir meno sistema elettorale provinciale);
- vi. il concorso più rilevante è quello richiesto dall'art. 1, comma 418, legge n. 190/2014, che (anche in considerazione delle misure di riordino delle funzioni introdotte dalla citata legge n. 56/2014, che, sostanzialmente, limita il novero delle funzioni da esercitare a quelle fondamentali specificamente individuate) impone alle province/Città metropolitane delle RSO e delle regioni Sicilia e Sardegna risparmi di spesa corrente nell'importo di 1 miliardo di euro per il 2015, di 2 miliardi per il 2016 e di 3 miliardi a decorrere dal 2017 (da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato);

- vii. dal 2019 è venuta meno la misura del concorso richiesta ai sensi del D.L. n. 66/2014;
- viii. al fine di garantire un assetto finanziario nuovo e definitivo per il comparto, coerente con la legge n. 42/2009, la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 783-785, legge n. 178/2020) ha introdotto norme programmatiche volte a definire nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, il cui avvio è stato fissato a decorrere dal 2022;
- ix. in particolare, è stata disposta l'istituzione di due fondi unici (uno per le province e uno per le città metropolitane), nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente attualmente attribuiti a tali enti, con una operazione finanziariamente neutrale, in quanto attuata fermo restando l'importo complessivo dei fondi al momento già stanziati a legislazione vigente (comma 783). Ai fini del riparto dei suddetti Fondi, si è introdotto un meccanismo di perequazione, che, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenesse progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, secondo un meccanismo analogo a quello dei comuni, con il progressivo abbandono dei criteri storici di attribuzione delle risorse;
- x. l'impianto, originariamente delineato dalla legge di bilancio 2021, è stato rivisto dalla legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 561, legge n. 234/2021), con la quale si è provveduto:
 - a stanziare nuovi contributi statali per le province e le città metropolitane per il finanziamento e lo sviluppo delle loro funzioni fondamentali, che si inseriscono nell'ambito della riforma già delineata dalla legge di bilancio per il 2021, nei seguenti importi: 80 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 130 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per l'anno 2026, 250 milioni di euro per l'anno 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028, 400 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030, 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il contributo (iscritto sul cap. 1407 del Ministero dell'interno, denominato "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali") è ripartito sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
 - a riformulare le disposizioni, già introdotte dalla legge di bilancio 2021, circa le modalità di ripartizione dei due fondi unici, destinati l'uno alle province e l'altro alle città metropolitane, da effettuare, insieme alla ripartizione del concorso alla finanza pubblica, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
- xi. in sostanza, la normativa introdotta dalla legge di bilancio 2022 prevede che i due fondi unici, costituiti ai sensi del comma 783 della legge di bilancio 2021, ed il concorso alla finanza pubblica richiesto alle province e alle città metropolitane delle RSO siano ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), sulla base di fabbisogni standard e della capacità fiscale, con un annuale decreto del Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi. Ai fini del riparto si terrà conto, inoltre, dell'assegnazione ai singoli enti;
- xii. con decreto del Ministero dell'Interno del 26 aprile 2022, si è provveduto, come previsto dalla normativa sopra richiamata, al riparto dei fondi, del contributo per il funzionamento delle

- funzioni fondamentali e del concorso alla finanza pubblica per province e per città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il triennio 2022-2024;
- xiii. con la circolare n. 70/2022 del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale avente per oggetto "Province e città metropolitane - Ricognizione delle somme dovute e modalità di versamento" è stato allegato piano di riparto (allegato 1), di conseguenza il concorso netto alla finanza pubblica residuale per la Città metropolitana di Venezia, risultante dall'allegato 1) della sopra citata circolare n. 70/2022, nonché dall'allegato b) del decreto ministeriale del 26/04/2022, risulta essere pari a:
- anno 2022 euro 17.663.491,02
 - anno 2023 euro 17.456.532,63
 - anno 2024 euro 17.146.095,03
- xiv. la situazione relativa alla contribuzione statale si riduce ulteriormente;
- xv. il concorso alla finanza pubblica di cui sopra è pertanto al netto dei Fondi e contributi di parte corrente L. 178/2020 comma 783-785 di euro 23.668.238,92 e delle risorse aggiuntive L. 178/2020 comma 784 (euro 1.235.882,51 per il 2023, euro 1.606.647,27 per il 2024 e 2025);
- xvi. per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 il concorso alla finanza pubblica (giornalisticamente definito come spending review) è previsto da due diverse disposizioni che vanno tenute distinte:
- a) i commi 850 e 853 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), poi sostituiti rispettivamente dai commi 2 e 4 dell'articolo 6-ter del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge n. 170/2023, che prevedono un contributo annuo di 100 milioni di euro a carico dei comuni, e di 50 milioni di euro a carico delle province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
 - b) i commi 533-535 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che prevedono un contributo annuo di 200 milioni di euro a carico dei comuni e di 50 milioni di euro a carico delle province e delle città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;
- xvii. con decreto del Ministro dell'interno del 29 marzo 2024, aggiornato con decreto del 14/06/2024, è stata ripartita la prima quota del concorso alla finanza pubblica prevista dalla legge 178/2020, con l'importo a carico della CM di Venezia di euro 1.003.074,00;
- xviii. durante l'emergenza pandemica l'articolo 106, commi 1-3 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. rilancio) ha previsto l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19, di cui 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane;
- xix. la dotazione del Fondo è stata successivamente integrata nell'importo di 1,67 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, dall'articolo 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto agosto), per garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19;
- xx. anche per l'esercizio 2021 la legge n. 178/2020 (art. 1, commi 822-823) ha incrementato il suddetto fondo di 500 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro in favore di province e città metropolitane; infine lo stanziamento del Fondo previsto a legislazione vigente per l'anno

2021 è stato ulteriormente incrementato da 500 a 1.500 milioni di euro dall'art. 23 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. DL Sostegni);

- xxi. con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2024, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024, sono stati rideterminati i ristori specifici di spesa COVID non utilizzati al 31 dicembre 2022 da restituire, nonché il riepilogo delle risorse COVID complessive risultanti in eccesso e da restituire, al netto dell'eventuale deficit finale. Per la Città metropolitana di Venezia (allegato D) è prevista la sola restituzione, della quota di euro 73.467,00 riferita ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31.12.2022 mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in caso di incapienza del fondo di cui al periodo precedente, applicando le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- xxii. con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 luglio 2024, corredato delle tabelle A e B, sono stati definiti i criteri di riparto e assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e i versamenti risorse 'COVID-19' di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 giugno 2024 che per la Città metropolitana di Venezia (tabella B allegata al decreto) ammontano a 327.918 per il 2024, 335.637 per il 2025, 267.829 per il 2026 e 268.526 per il 2027;
- xxiii. con il comunicato del 30/10/2024 il Ministero dell'Interno comunica la pubblicazione del testo del Decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2024, corredato degli allegati A, B e C, recante: «Riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 200 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028», ai sensi dell'articolo 1, commi 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n.213, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2024 al n.4318, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla tabella C si confermano gli importi previsti a carico della Città metropolitana pari a: 918.729,35 per il 2024, 963.967,65 per il 2025, 981.027,55 per il 2026, 983.581,42 per il 2027 e 1.003.474,00 per il 2028;
- xxiv. il disegno di legge di bilancio 2025 prevede ulteriori restrizioni di parte corrente, per gli anni 2025-2029 il taglio previsto ha la forma di accantonamento di parte corrente non spendibile, che potrà essere utilizzato l'anno successivo per il finanziamento di investimenti, o per estinzione di debito o maggior ripiano di disavanzi (in caso di disavanzo);
- xxv. le Città metropolitane concorrono per circa il 35% al taglio complessivo per Province e CM, di 100 mln già in vigore per il 2025 e di 50 mln annui per il 2026-28 a cui si aggiungono, con il DDI Bilancio, obblighi di accantonamento per 10 mln nel 2025, di 30 mln per il 2026-28 e di 50 mln nel 2029;
- xxvi. il totale del contributo alla finanza pubblica nel 2025-29 ammonta a 400 mln. (di cui circa 140 mln. a carico delle CM);
- xxvii. per il triennio 2025, 2026 e 2027 nella missione 20 della Città metropolitana di Venezia sono stati inseriti accantonamenti rispettivamente per euro 200.000,00 per il 2025 e 600.000,00 per il 2026 e 2027;

preso atto che

- i. il Decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113 recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” convertito in Legge 7 ottobre 2024, n. 143 prevede, all’art. 17 comma 2 bis la ripartizione, nell’anno 2024 di risorse per 20 milioni di euro a favore di Province e Città Metropolitane (con esclusione di Roma Capitale, che beneficia di un finanziamento specifico), assegnate a compensazione delle perdite di gettito da IPT ed RCauto. La modifica consente per l’anno 2024 di considerare le differenze di gettito tra il 2023 e il 2019 (anno antecedente la crisi pandemica e l’insorgenza delle note difficoltà di approvvigionamento di parti elettroniche e materiali diversi), anziché confrontare il 2023 con il 2022;
- ii. il nuovo riferimento appare più congruo rispetto all’andamento dei mercati automobilistici e permette di ampliare il perimetro degli enti beneficiari.
- iii. in via prudenziale, per il triennio considerato nel bilancio 2025/2027 non è stata inserita alcuna previsione per tale tipologia di entrata;

visti i seguenti decreti ministeriali del M.I.T. in materia di viabilità

- i. decreto n. 224 del 29/05/2020 “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” che prevede il riparto delle risorse fino al 2033 di cui euro 354.499,40 per l’annualità 2025, euro 340.687,73 per l’annualità 2026 ed euro 371.073,40 per l’annualità 2027;
- ii. decreto del 26/04/2022 “Ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria” che assegna alla Città metropolitana di Venezia, per ogni annualità dal 2025 al 2029, euro 3.151.118,79;
- iii. decreto del 05/05/2022 “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalla risorse di cui all’articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234” che prevede il riparto annuale per l’esercizio 2025 di euro 996.552,09 (di cui 496.552,09 inseriti come trasferimento corrente a finanziamento della spesa corrente di manutenzione ordinaria) e per gli esercizi 2026-2029 euro 2.989.656,27 (di cui 489.656,27 inseriti nel 2026 come trasferimento corrente a finanziamento della spesa corrente di manutenzione ordinaria);
- iv. decreto n. 141 del 09/05/2022 “Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane” che prevede euro 1.266.177 per l’annualità 2025 ed euro 2.921.947,00 per i restanti esercizi fino all’annualità 2029;
- v. decreto MIMS del 09/08/2024 “Ripartizione e utilizzo dei fondi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia”, che definisce le modalità di presentazione dei programmi riferiti alle risorse del quinquennio 2025-2029, già ripartite con il citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2020 n.

22 (euro 354.499 per il 2024, 340.688 per il 2026, 371.073 per il 2027, 380.588 per il 2028 e 417.419 per il 2029), con il rimando a successivi decreti per le modalità di presentazione dei programmi riferiti al periodo 2030 – 2033;

premesse che anche in materia di trasporti sono previsti trasferimenti provenienti dal M.I.M.S e dalla Regione Veneto ed elencati di seguito i decreti ministeriali e la delibera di Giunta Regionale, con la previsione delle somme da trasferire alla Città metropolitana di Venezia:

- i. PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (Decreto Sindaco metropolitano n. 55 del 24/08/2021, n. 1 del 10/01/2022, n. 38 del 31/07/2023 e n. 46 del 03/09/2024) ai sensi del Decreto n. 71 del 09/02/2021 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili - MIMS), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 4 del succitato DPCM, ha ripartito le risorse previste dal Piano ai comuni e alle città metropolitane con più di 100.000 abitanti, assegnando in particolare alla Città metropolitana di Venezia 38.158.071,00 euro suddivisi in 5.054.680,00 euro per il periodo 2019-2023 e 33.103.391,00 euro per il periodo 2024-2033 per l'acquisto di autobus ad uso urbano ed extraurbano, nonché delle relative infrastrutture di supporto; a bilancio 2025-2027 sono stati inseriti euro 16.374.301,00 di cui 3.274.860,20 nell'annualità 2025 ed euro 13.099.440,80 nell'annualità 2026;
- ii. PROGETTI SHARING MOBILITY periodo 2022-2024, Decreto Ministeriale MIMS-MEF n. 417 del 28.12.2022 Art. 8 comma 6, D.L. n. 68/2022, a bilancio 2024-2026 previsti euro 614.153,00;
- iii. ACQUISTO DI AUTOBUS PER IL TPL E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO PER GLI AUTOBUS AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA – La Regione Veneto con D.G.R. 1115 del 19/09/2023 ripartisce i fondi periodo 2019-2023 assegnati con decreto interministeriale n. 81 del 14/02/2020 per il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, che la Città metropolitana trasferirà alle aziende TPL su rendicontazione; a bilancio 2025-2027 sono stati previsti euro 4.345.839,80 nell'annualità 2025;

premesse che per quanto riguarda il PNRR, la Città metropolitana di Venezia risulta sia soggetto attuatore di interventi di cui è diretta beneficiaria nonché responsabile della gestione attiva di lavori, forniture e/o servizi (misure PNRR M4C1I3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica " e M1C1 I1.4.4 "Adozione identità digitale") che soggetto attuatore di II livello/delegato titolare di CUP (misure PNRR M1C1I1.4.4 "Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali" e M5C1I1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego"; inoltre la Città metropolitana di Venezia si è fatta promotrice di piani/progetti a scala metropolitana che vedono il coordinamento di Comuni metropolitani quali soggetti attuatori dei singoli CUP, M5C2I2.3 "Pinqua" e M2C4I3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" misure per le quali Città metropolitana di Venezia è soggetto attuatore di I livello nonché beneficiario dei finanziamenti ministeriali, M5C2I2.2 "PUI" il cui finanziamento non transita dal bilancio metropolitano ma che vede un continuo coordinamento da parte di Città metropolitana di Venezia dei comuni coinvolti (29 interventi PUI che vedono l'ente promotore del PUI PIU' SPRINT, nonché coordinatore della progettualità complessiva e dei 27 comuni coinvolti. I comuni sono soggetti attuatori, titolari dei CUP nonché beneficiari diretti del finanziamento);

considerato che le risorse PNRR vengono gestite secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell' 11 ottobre 2021 avente per oggetto "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed elencati i seguenti progetti:

- i. M2 C4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano: il decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 198 del 19.08.2022 ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali sono presenti per la Città metropolitana di Venezia, quale soggetto beneficiario, gli interventi per la "FORESTAZIONE VENEZIA METROPOLITANA", per un totale complessivo di euro 1.348.699,00, acconto del 10% previsto ai sensi dell'art. 2 del D.M. 11 ottobre 2021;
- ii. M5 C1 Investimento 1.1 Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES): con delibera del Consiglio metropolitano n. 21 del 6/10/2023 a seguito di sottoscrizione dell'accordo prot. Com. VE n. 395347/2023 tra la Città metropolitana di Venezia, Veneto Lavoro e il Comune di Venezia denominato "Accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzato a dotare il Centro per l'impiego di Venezia-Mestre di una nuova e più adeguata sede, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.", nonché della convenzione prot. Com. VE n. 396935/2023 tra il Comune e la Città metropolitana, denominata "Convenzione per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento della nuova sede del Centro per l'Impiego di Venezia sita in Mestre Corso del Popolo 146/d" aventi ad oggetto l'immobile di proprietà della Città metropolitana di Venezia denominato "Ex Ufficio Tecnico Rampa Cavalcavia" ubicato in Corso del Popolo 146/D, Venezia-Mestre, è stata inserita a bilancio 2024 la somma di euro 2.100.000,00 di cui 2.000.000,00 relativi a fondi P.N.R.R (M5C1I1.1); i suddetti fondi PNRR, ottenuti da Veneto Lavoro (Soggetto Attuatore) per l'importo massimo di euro 2.000.000,00, verranno versati al Comune di Venezia (Soggetto delegato, tenuto a fornire i locali da adibire a CPI ex l.56/1987), il quale a sua volta, giusta convenzione prot. Com. VE n. 396935/2023, si è impegnato a trasferirli alla Città metropolitana di Venezia (Soggetto subdelegato esecutore dei lavori di adeguamento sull'immobile di proprietà), ed altresì a contribuire finanziariamente a copertura dei lavori con un importo massimo di euro 100.000,00. La convenzione prevede inoltre che la Città metropolitana di Venezia si impegni a contribuire finanziariamente alla copertura dei lavori con un importo di 100.000,00 euro già finanziati in spesa in conto capitale con delibera del consiglio n. 11 del 8 aprile 2023 con applicazione dell'avanzo libero; in data 7 novembre 2024 il Comune di Venezia ha versato alla Città metropolitana la quota di 1.000.000,00 di euro di Fondi PNRR;
- iii. M5 C2 Investimento 2.3 Progetto PINQUA - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare istituito dall'articolo 1, commi da 437 a 443 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e rientrante nell'ambito del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: il programma di investimenti messo in atto dall'Italia per accedere alle risorse europee stanziato del Next Generation EU, missione 5 componente 2 investimento 2.3, la cui proposta progettuale della Città metropolitana Venezia "ID Pinqua 132" presentata in qualità di soggetto beneficiario, coinvolgente i Comuni di Cavarzere, Dolo, Pianiga, Stra in qualità di soggetti attuatori, è stata definitivamente ammessa a finanziamento con decreto MIMS n. 804 del 20/01/2022 per un importo pari euro 12.415.030,80, è stata già riversata ai Comuni l'anticipazione del 10% (1.241.503,08 euro);
- iv. M5 C2 Investimento 2.3 F.O.I. PROGETTO PINQUA: il comma 7 dell'articolo 26 del decreto-

legge 17 maggio 2022, n. 50, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" con una dotazione iniziale di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, comma 369; con il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 153 del 2 aprile 2024, in attuazione dell'articolo 1 comma 369, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dell'articolo 7, comma 3, decreto-legge n. 131/2023, relativamente alla procedura "ordinaria" del secondo semestre, si è provveduto ad assegnare definitivamente le risorse per gli interventi in possesso dei requisiti; lo stanziamento del F.O.I. è stato iscritto a bilancio 2024 con delibera di assestamento per l'importo complessivo di euro 2.829.401,00;

- v. M1 C1 Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza digitale: con decreto del Sindaco n. 35/2022 del 27/06/2022 la Città metropolitana di Venezia ha confermato, su invito di AgID tramite prot. 35487 del 17/06/2022, la partecipazione al progetto sub-investimento M1C1 1.4.2 "Citizen Inclusion – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali" previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) il cui soggetto attuatore è AgID, finalizzato al miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali per tutti i cittadini, anche in linea con quanto previsto dalla direttiva europea 2016/2102 e dalla legge n.4/2004, con tre azioni:
- a) attività formativa nei confronti dei propri dipendenti e dei dipendenti di enti pubblici afferenti al territorio di CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA,
 - b) adozione e diffusione di tecnologie assistive ai propri dipendenti con disabilità,
 - c) riduzione del 50% del numero di errori su almeno due servizi digitali; la Città metropolitana di Venezia ha sottoscritto con AgID accordo e piano operativo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della misura 1.4.2 del PNRR per euro 358.680,00, (prot. 32919 del 20/05/2024);
- vi. M1 C1 INVESTIMENTO 1.4: per l'informatica è stata prevista altresì nel 2023 l'entrata di euro 14.000,00 riferita all'estensione dell'utilizzo delle piattaforma d'identità digitali SPID e CIE;
- vii. M1 C1 Investimento 1.5 Cybersecurity: con decreto del Sindaco n. 16/2024 del 18/03/2024 è stata confermata la partecipazione della Città metropolitana di Venezia al progetto Sub-investimento M1 C1 I1.5 "Cybersecurity", a seguito dell'avviso pubblico di ACN n. 08/2024 di cui alla Determinazione ACN n. 8 del 26 febbraio 2024, promosso dall'Agenzia per la Cybersecurity Nazionale, in qualità di Soggetto attuatore per l'attuazione degli investimenti finalizzati alla realizzazione di interventi di potenziamento della resilienza cyber per la Pubblica Amministrazione; la misura 1.5 denominata "Interventi di potenziamento della resilienza cyber - PA" vede un investimento di 50 milioni di euro, e ha come obiettivo dotare i Soggetti attuatori degli interventi dei necessari strumenti e processi per una gestione del rischio cyber in linea con le migliori pratiche nazionali e internazionali, tutto finalizzato ad irrobustire le infrastrutture e i servizi digitali del Sistema Paese nonché a migliorare le competenze specialistiche necessarie a garantire adeguati livelli di cyber resilienza, quale elemento fondante per la transizione digitale sicura della Pubblica Amministrazione. Lo stanziamento di 1 mln 5 mila è stato approvato dal Consiglio e inserito a bilancio 2024 con delibera n. 3/2024;
- viii. M4 C1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica per il quale con determina n. 2312 del 18/07/2023, è stata effettuata la mappatura, perimetrazione e

ricognizione dei progetti finanziati e confluiti nel Pnrr in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato; i trasferimenti statali ricevuti in qualità di soggetto attuatore, nell'ambito dell'edilizia scolastica per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici di competenza si riferiscono ai seguenti decreti:

- Decreto n. 13 dell' 08/01/2021 "Finanziamento di interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici di competenza di Province, Città metropolitane e Enti di decentramento regionale", importo iniziale assegnato di euro 9.971.653,77; l'ente ha introitato il 30% a dicembre 2023;
- Decreto n. 217 del 15/07/2021 (importo iniziale assegnato euro 13.120.597,07 del Ministero dell'Istruzione di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; l'ente ha complessivamente già introitato il 30% a titolo di anticipazione di cui il 10% nell'esercizio 2021 e il 20% nell'esercizio 2023 (ultimo 10% a dicembre 2023);

visti, altresì

- i. il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modifiche nella legge n. 91 del 15 luglio 2022, in particolare, l'art. 26, finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
- ii. il decreto MIMS 10 maggio 2023 pubblicato in G.U. n.131 del 07/06/2023 che approva le istanze ammissibili presentate dalle Stazioni Appaltanti con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022; l'art. 1 del suddetto decreto riporta l'elenco delle istanze ammissibili, tra le quali figura l'importo di euro 105.646,32 (importo comprensivo di Iva al 22%) relativo al codice CUP B71F19000190004 "Lavori di efficientamento energetico di cinque edifici scolastici mediante riqualificazione del sistema di illuminazione (Relamping Led) nonché installazione di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici, finanziati con risorse PNRR-M4C1I.3.3 finanziato dall'Unione Europea - Next Generationeu" inserito a bilancio 2023 con delibera del Consiglio metropolitano n. 15 del 14/07/2023;
- iii. il Decreto Direttoriale n.329 del 5 agosto 2024 con il quale il MIMS si impegna a trasferire le risorse "caro materiali" di cui al D.L. 50/22 e successive modifiche, relativamente alla IV finestra temporale 2023 ad alcune stazioni appaltanti tra cui la Città metropolitana di Venezia, iscritti a bilancio 2024/2026 con variazione progr. 004, per l'importo complessivo di euro 219.942,10;

rilevato che

- i. l'importo complessivo dei Fondi PNRR attualmente previsto nel bilancio 2024 ammonta ad euro 27.754.689,99, sarà eventualmente soggetti a modifiche di esigibilità sulla base dell'andamento dei cronoprogrammi di spesa e risulta suddiviso per i seguenti progetti come segue:
 - 1.500.000,00 M1 C1 Investimento 1.5 Cybersecurity;

- 1.213.829,10 M2 C4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano;
 - 14.002.568,36 M5 C2 Investimento 2.3 Progetto PINQUA COMPRENSIVO DEL F.O.I.;
 - 358.680,00 M1 C1 Investimento 1.4.2 “Citizen Inclusion – Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali”;
 - 2.200.000,00 M5 C1 Investimento 1.1 Potenziamento dei Centri per l’impiego;
 - 8.479.612,53 (comprensivo del Fondo adeguamento prezzi) M4 C1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica;
- ii. per la motivazione di cui al punto i. non sono presenti previsioni iniziali a bilancio 2025/2027;

posto che:

- i. con delibera del Consiglio Metropolitan n. n. 4 del 23 aprile 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2023 ed i relativi allegati tra i quali il prospetto allegato a) concernente il risultato di amministrazione e la composizione dei suoi vincoli;
- ii. l’avanzo di amministrazione al 31/12/2023 ammontava ad euro **113.134.073,15** e risultava suddiviso come segue:
- a) Parte accantonata: 22.683.279,36
 - c) Parte Vincolata: 19.920.307,33
 - d) Parte destinata agli investimenti: 295.106,59
 - e) Parte disponibile :70.235.379,87
- iii. a seguito dell’applicazione dell’avanzo, effettuato in corso d’esercizio, la composizione dei vincoli dell’avanzo di amministrazione del rendiconto 2023 sono stati rideterminati come segue:
- b) parte accantonata: 22.001.432,85
 - c) parte vincolata: 8.706.629,80
 - d) parte destinata agli investimenti: 0,00
 - e) parte disponibile: 48.216.254,36
- iv. nel risultato di amministrazione presunto, di euro 85.917.625,21, inserito nell'allegato 9 al D.Lgs 118/20211, sono stati riportati i vincoli del rendiconto 2023 al netto degli utilizzi effettuati nel 2024 dell'importo di euro 11.213.677,53, la parte accantonata al 31.12.2023 al netto degli utilizzi effettuati nel 2024 dell'importo di euro 681.846,51 a cui si somma lo stanziamento a bilancio 2024 del Fondo crediti di dubbia esigibilità di euro 3.231.671,46 e la parte destinata agli investimenti, che risulta a zero al netto degli utilizzi effettuati nel 2024 dell'importo di euro 295.106,59;

precisato che

- i. ai sensi dell’art. 166 del Testo Unico Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, si è proceduto, a quantificare ed a iscrivere sull’annualità 2024, un fondo di riserva con uno stanziamento di competenza nella misura non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio (art. 166 comma 1) per l’importo di euro di euro 502.407,88 euro (0,36 per cento delle spese correnti) e un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo (art. 166 comma 2-quater) per il medesimo importo di euro 502.407,88 (0,27 per cento spese finali);

- ii. in attuazione dei nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, si è proceduto ad iscrivere nel bilancio 2025, oltre alle previsioni di competenza, anche quelle di cassa, come meglio dettagliato nella nota integrativa;
- iii. l'ente non ha inserito a bilancio il Fondo di garanzia per i debiti commerciali in quanto prevede di rispettare al 31.12.2024 i criteri previsti dal comma 854 della legge di bilancio 2020, n. 145/2019, che ha introdotto l'obbligo di costituzione di tale fondo solo per gli enti non in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e per quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla P.C.C., in ogni caso entro il 28 febbraio è consentita l'eventuale variazione per la costituzione dell'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali;
- iv. il programma triennale opere pubbliche 2025-2027 e l'elenco annuale vengono aggiornati con il seguente provvedimento così come le relative fonti di finanziamento come da prospetto allegato al DUP 2025-2027;
- v. il programma triennale (come previsto dal D.Lgs 37/2023) beni e servizi 2025-2027 viene aggiornato con il seguente provvedimento;
- vi. a seguito di verifica dei crono programmi delle opere e degli interventi, il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel Bilancio 2025 (parte entrata) risulta così composto:
 - ✓ Fondo pluriennale vincolato per spese correnti euro 54.000,00 ;
 - ✓ Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale euro 13.079.636,55 ;

richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto legislativo D.Lgs 118/2011 rettificato dal D.Lgs del 10 agosto 2014, n. 126, il quale prevede che:

- i. anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, siano accertate in bilancio per l'intero importo del credito;
- ii. contestualmente, le Amministrazioni procedono ad accantonare un fondo crediti dubbia esigibilità, che non potendo essere direttamente oggetto di assunzione di impegni di spesa confluirà a fine esercizio nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata;

dato atto che, come riportato in dettaglio nella nota integrativa allegata, si è accantonato a fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo nel 2025-2026-2027 di euro 1.794.849,49;

posto che in materia di saldi di finanza pubblica la normativa attualmente vigente prevede che:

- i. il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica viene attuato attraverso il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, così come stabilito dalla legge 12 agosto 2016, n. 164 del 2016 di modifica della legge 24.12.2012, n. 243;
- ii. le entrate finali che rilevano ai fini del saldo sono quelle ascrivibili ai Titoli da 1 a 5, mentre tra le spese finali sono considerate quelle dei Titoli da 1 a 3 del bilancio armonizzato a norma del D.Lgs. n. 118 del 2011. Anche per il triennio 2025/2027 nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento;
- iii. la legge di bilancio 2019 modifica sostanzialmente la normativa in materia di saldi di finanza pubblica considerando, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del

29/11/2017 e 101 del 17/05/2018, anche l'avanzo di amministrazione come entrata valida al fine del pareggio di bilancio;

- iv. in base alle disposizioni della legge di bilancio 2019 non è più prevista l'obbligatorietà di un prospetto da allegare al bilancio di previsione contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo in sede di rendiconto;

considerato che è in itinere la manovra di bilancio per cui:

- i. l'art. 104 del disegno di legge di bilancio 2025, al comma 2, rafforza l'obbligo per gli enti locali di conseguire gli equilibri di bilancio previsti dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018;
- ii. la manovra imporrà di raggiungere un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio;
- iii. con la nuova legge di bilancio diventerà pienamente e non più solo tendenzialmente obbligatorio realizzare un saldo W2 non negativo;
- iv. entro il 30 giugno di ciascun esercizio, dal 2026 al 2030, con decreto del M.E.F. sarà verificato, sulla base dei rendiconti trasmessi alla BDAP, il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di bilancio e dell'accantonamento obbligatorio e in caso di mancato rispetto dei due obiettivi, come somma algebrica del saldo negativo e dei mancati accantonamenti, gli enti inadempienti avranno 30 giorni per iscrivere nel bilancio in corso un accantonamento pari all'importo non raggiunto;

considerato che, nel 2025:

- i. è in scadenza l'affidamento in house, alla società San Servolo Srl, della gestione del complesso sito nell'omonima isola, di Villa Widmann a Mira (Ve), e del Museo di Torcello;
- ii. l'Ente verrà pertanto chiamato a provvedere ad un nuovo affidamento nel rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs. n. 36/2023, ovvero dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, sottoponendo a questo Consiglio, in caso di conferma del modello in house, apposito provvedimento motivato, in cui dar conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;

ritenuto opportuno, per quanto riguarda la gestione del Museo di Torcello, verificare la fattibilità di una nuova modalità di gestione, ricercando allo scopo apposita collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE), Fondazione che:

- è senza scopo di lucro, avente quale socio unico il Comune di Venezia;
- che, da statuto, può amministrare e gestire beni anche in forma di affidamento da parte di Enti pubblici e/o privati;
- che gestisce un importante patrimonio culturale riunendo già undici musei del capoluogo;
- che svolge, oltre alle tradizionali attività museali, un ampio insieme di attività e servizi culturali, in costante dialogo con il territorio e con i suoi frequentatori;

- che intrattiene relazioni con altri sistemi museali, nazionali e internazionali, e altre istituzioni culturali, scientifiche, educative, e sviluppa partnership su progetti specifici;

ritenuto quindi, al fine di valorizzare maggiormente il Museo di Torcello e le sue collezioni, anche attraverso l'inserimento in un circuito museale di estremo rilievo, di formulare l'indirizzo di ricercare una collaborazione, nelle forme previste dal vigente ordinamento, con la Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE);

considerato che il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000 al fine di limitare l'eventuale ricorso all'esercizio provvisorio;

DECRETA

1. di approvare, ai fini della trasmissione ai consiglieri metropolitani per successiva adozione, gli schemi di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, (allegato A) al presente provvedimento, sezione strategica, contenente, tra l'altro, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, il fabbisogno della spesa per il personale (parte finanziaria) e il piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
2. di confermare anche per il 2025 le seguenti aliquote attualmente previste:

| Tributo provinciale | Aliquota massima di legge | Aliquota applicata |
|--|--|---|
| Imposta provinciale di trascrizione | +30% delle tariffe stabilite dal DM 435/98 | + 30% delle tariffe stabilite dal DM 435/98 |
| Imposta sulle assicurazioni R.C. auto | 16% | 16% |
| Tributo Provinciale per i servizi di tutela, protezione ed igiene ambientale | 5% | 5% |

3. di confermare anche per il 2025 le tariffe attualmente applicate per l'ingresso al Museo di Torcello, ovvero biglietto ordinario euro 3,00, biglietto ridotto euro 1,50, fino a diversa determinazione e quelle applicate per l'ingresso al Museo della Follia presso l'Isola di San Servolo, ovvero, biglietto ordinario 7 euro e biglietto ridotto 5 euro;
4. di confermare anche per l'anno scolastico 2025-2026 l'importo delle tariffe per l'utilizzo delle aule degli Istituti di istruzione Secondaria in orario extrascolastico, come fissato con delibera del Commissario prefettizio n. 9 del 13/04/2015;
5. di confermare per il 2024 l'importo del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.), dei diritti dovuti, e le relative agevolazioni, stabilite con decreto del Sindaco metropolitano n. 36/2021;
6. di approvare, ai fini della trasmissione ai consiglieri metropolitani, gli schemi del bilancio di previsione 2025/2027 come da allegato 9 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014 (allegato B), i prospetti per macroaggregato parte spesa e per categoria parte entrata (allegato B.1) e la nota integrativa al bilancio (allegato

C), quali parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, nelle seguenti risultanze finali:

| ENTRATA | CASSA 2025 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo cassa inizio esercizio | 132.806.851,51 | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato | | 13.133.636,55 | 4.029.263,62 | 0,00 |
| TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributive e perequativa | 68.875.928,44 | 62.020.000,00 | 62.920.000,00 | 63.420.000,00 |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 85.436.789,34 | 72.064.344,14 | 70.487.592,96 | 70.483.647,46 |
| TITOLO 3 – Entrate Extratributarie | 16.170.015,78 | 5.722.323,66 | 5.378.226,96 | 5.370.610,02 |
| TITOLO 4 – Entrate in C/Capitale | 93.324.821,15 | 25.990.226,99 | 22.634.813,52 | 12.257.212,19 |
| TITOLO 5 – Entrate da riduzione attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrata finale | 263.807.554,71 | 165.796.894,79 | 161.420.633,44 | 151.531.469,67 |
| TITOLO 6 - Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 - Anticipazioni da tesoriere | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| TITOLO 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro | 47.906.965,73 | 19.280.000,00 | 19.280.000,00 | 19.280.000,00 |
| TOTALE TITOLI | 338.714.520,44 | 212.076.894,79 | 207.700.633,44 | 197.811.469,67 |
| TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE | 471.521.371,95 | 225.210.531,34 | 211.729.897,06 | 197.811.469,67 |
| Fondo cassa finale presunto | 105.189.054,93 | | | |
| SPESA | CASSA 2025 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 1 - Spese correnti | 175.130.541,61 | 136.813.975,00 | 135.744.099,92 | 136.224.457,48 |
| di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 115.469.975,32 | 42.116.556,34 | 29.705.797,14 | 15.307.012,19 |
| di cui FPV | | 4.029.263,62 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spesa finale | 290.600.516,93 | 178.930.531,34 | 165.449.897,06 | 151.531.469,67 |
| TITOLO 4 - Rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da tesoriere | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 48.731.800,09 | 19.280.000,00 | 19.280.000,00 | 19.280.000,00 |
| TOTALE TITOLI | 366.332.317,02 | 225.210.531,34 | 211.729.897,06 | 197.811.469,67 |
| TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE | 366.332.317,02 | 225.210.531,34 | 211.729.897,06 | 197.811.469,67 |

7. di prendere atto che vengono così iscritti sul bilancio per l'annualità 2025:
 - ✓ il Fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 1.794.849,49;
 - ✓ il Fondo di riserva per euro 502.407,88 euro, nei limiti di cui al comma 1, art. 166 del D.Lgs.n. 267/00 (minimo 0,30% e massimo 2%).
8. di prendere atto che il Fondo perdite società partecipate e il fondo rischi legali accantonati nel risultato di amministrazione presunto sono ritenuti congrui rispetto ai risultati economici delle società ed enti partecipate del 2023 e al contenzioso in essere;
9. di approvare il piano degli indicatori e dei risultati attesi degli enti locali e dei loro enti e organismi partecipati, di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2015 (allegato D);
10. di dare atto che sono depositati presso il Area Economico finanziaria i seguenti allegati:
 - ✓ il rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ovvero dell'esercizio 2023 (pubblicato nella sezione trasparenza);
 - ✓ le risultanze dei rendiconti o conti consolidati dei Consorzi e Società di capitali costituite per l'esercizio dei servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il Bilancio si riferisce (allegato E);
11. di trasmettere, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del vigente regolamento di contabilità, gli schemi di bilancio e di DUP 2025/2027 ai consiglieri metropolitani e al collegio dei Revisori;
12. di formulare, ai competenti dirigenti dell'Ente, l'indirizzo di ricercare l'avvio di una collaborazione, mediante convenzione o comunque in conformità alla vigente normativa, con la Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE), per la gestione del Museo di Torcello, al fine di valorizzare maggiormente il Museo e le sue collezioni, anche attraverso l'inserimento in un circuito museale di estremo rilievo;

Il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI